

**REGOLAMENTO**  
**PER IL RILASCIO DEL PARERE SULLA CONGRUITÀ DEI**  
**COMPENSI, NONCHÉ SUI RICORSI IN PREVENZIONE PER LA**  
**CONTESTAZIONE DELLE PARCELLE**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania,

- visto l'articolo 29 comma 1, lettera b), l), o) e comma 3, lettera b) della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- visto l'articolo 13, comma 9, della predetta legge;
- visti il D.M. n. 55/2014 e le successive decretazioni in materia di compensi e tariffe forensi;
- visto il D.M. 13 agosto 2022, n. 147, recante modifiche al D.M. 55/2014;
- vista la legge 21 aprile 2023, n. 49, recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, ed in particolare l'art. 7 che attribuisce al parere di congruità efficacia di titolo esecutivo nei confronti dei c.d. "clienti forti";
- visti i pareri del Consiglio Nazionale Forense n. 18 del 31 maggio 2023 e n. 24 del 23 giugno 2023;
- vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo;
- con propria delibera ha deciso di adottare il presente regolamento in sostituzione di quello in precedenza adottato.

**ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina le fasi del procedimento amministrativo originato dalle istanze con cui gli iscritti o i loro eredi chiedano al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, il rilascio del parere di congruità per la liquidazione dei compensi professionali nonché, ove ne ricorrano i presupposti,

del parere con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 7 della legge n. 49/2023.

Il regolamento si prefigge di individuare il termine iniziale e finale, le modalità di presentazione dell'istanza, l'*iter* procedimentale, la fase conclusiva nonché gli adempimenti cui sono tenuti i richiedenti e lo stesso Ordine.

Il presente regolamento individua, altresì, i criteri per la valutazione di congruità dei compensi, al fine di garantire uniformità e oggettività delle decisioni adottate dal Consiglio dell'Ordine, in conformità alla normativa vigente ed ai consolidati orientamenti giurisprudenziali.

#### **ART. 1-BIS – NATURA E FINALITÀ DEL PARERE DI CONGRUITÀ**

Il parere di congruità dei compensi professionali è atto amministrativo, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, in quanto proviene da un organo preposto a funzione pubblicistica e implica l'esercizio di un potere discrezionale, autoritativo, idoneo ad incidere sulle posizioni di terzi.

Il parere persegue la duplice finalità di: a) verificare la congruità del compenso richiesto dall'iscritto, a tutela della dignità della professione anche al fine di precostituire, nei limiti di legge, la prova scritta del credito professionale necessaria per la proposizione del procedimento monitorio ai sensi degli artt. 633, comma 1, n. 2 e 636 c.p.c., ovvero per l'acquisizione dell'efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 7 della legge n. 49/2023 tutelare l'affidamento dei terzi verso la legittimità e la trasparenza dell'operato del professionista.

La procedura per l'adozione del parere è soggetta alle norme che governano il procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990, con conseguente obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, di motivazione del provvedimento e di rispetto del principio del contraddittorio.

#### **ART. 2 – SOGGETTI LEGITTIMATI**

La richiesta del parere di congruità può essere presentata solo dagli iscritti

all'Albo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, dai loro eredi o da avvocati cancellati dall'albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania.

A miglior chiarimento, non potrà provvedersi sulle richieste avanzate:

1. da avvocati che, iscritti in altri Fori, abbiano a richiedere parere di congruità per attività professionali svolte presso gli uffici giudiziari del circondario del Tribunale di Catania;
2. da due o più professionisti, in solido, ancorché nominati con mandato congiunto. In tale caso, ciascuno dovrà presentare autonoma richiesta, con la specificazione dell'attività da lui compiuta;
3. per importi parziali a saldo, dovendo il Consiglio dell'Ordine liquidare i compensi relativi all'intera attività prestata.

### **ART. 3 – PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E ALLEGAZIONI**

L'istanza (in regola con l'imposta di bollo) deve essere presentata mediante deposito nel Portale RICONOSCO, accessibile dal sito *web* ([www.ordineavvocaticatania.it](http://www.ordineavvocaticatania.it)) del Consiglio dell'Ordine.

L'istante deve prendere visione dell'informativa e sottoscrivere il consenso al trattamento dei propri dati da parte del Consiglio dell'Ordine.

La data di presentazione della richiesta costituisce il termine iniziale del procedimento.

L'istanza deve contenere:

- 1) dati identificativi del richiedente, con il codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- 2) le generalità del cliente o della parte assistita (ovvero di chi ha conferito l'incarico), residenza e codice fiscale, l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata;
- 3) l'autorità giudiziaria, il numero del procedimento e gli eventuali

provvedimenti emessi;

4) il valore della causa;

5) l'indicazione dell'attività professionale svolta (indicando se giudiziale o stragiudiziale), allegando una relazione descrittiva e particolareggiata di tutta l'attività svolta;

6) la durata dell'attività professionale, specificando se la stessa sia ancora in corso oppure terminata (con l'individuazione del momento in cui è stata svolta l'ultima delle attività);

7) i criteri sulla base dei quali sono stati determinati i compensi (corrispondenti alle voci dei parametri vigenti *ratione temporis*) ed indicando, eventualmente, le ragioni per le quali si richiede l'applicazione di aumenti (o di riduzioni) rispetto ai parametri base;

8) il numero di parti per le quali è stata svolta l'attività professionale;

9) il risultato conseguito e l'importanza delle questioni affrontate;

10) l'indicazione dell'eventuale accordo sul compenso stipulato con il cliente e, in caso affermativo, le ragioni per cui tale accordo non sia sufficiente per la regolamentazione del compenso, di guisa che l'accesso all'opinamento dovrebbe essere ritenuto ammissibile;

11) l'indicazione se il cliente rientri tra i soggetti di cui all'art. 2 della legge n. 49/2023 (c.d. "clienti forti") e se il parere sia richiesto anche ai fini dell'art. 7 della medesima legge;

12) la prova dell'avvenuto invio della notula al cliente, ovvero dell'avvenuta richiesta di pagamento.

All'istanza devono essere allegati tutti gli atti ovvero i documenti espressamente richiamati in seno all'istanza (debitamente fascicolati, numerati ed elencati in apposito indice) su cui si fonda la richiesta di liquidazione del compenso, insieme alla notula (da presentarsi in duplice copia) inviata, o altrimenti

comunicata, alla parte.

Qualora il parere sia richiesto per più gradi di giudizio, l'istanza può essere unica, ma devono essere dettagliate e documentate separatamente le varie fasi di giudizio e le notule devono essere redatte per ogni grado.

Al momento della presentazione della domanda è previsto il pagamento di un diritto di segreteria, in nessun caso ripetibile o compensabile, per spese amministrative e di gestione, pari ad euro 50,00 da pagare con il bollettino PagoPa che viene generato al momento della creazione della richiesta di parere.

#### **ART. 4 – NOMINA DEL CONSIGLIERE DELEGATO**

Una volta depositata l'istanza, la Segreteria, nel termine di giorni 15 forma un fascicolo, assegnando un numero di protocollo cronologico progressivo, e trasmette l'incartamento al Consigliere Segretario, il quale senza indugio delega un Consigliere relatore, secondo criteri di rotazione e di competenza.

Per la richiesta di pareri relativi a compensi superiori ad € 25.000,00, l'esame dell'istanza e la relativa istruttoria verrà affidata ad una commissione composta da tre Consiglieri nominati sempre secondo il criterio di rotazione.

Il Consigliere relatore (nel caso della commissione, il Consigliere designato coordinatore) assume la qualifica di responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90, esercita i poteri e le funzioni di cui all'art. 6 della stessa legge, con gli obblighi di astensione di cui all'art. 6 *bis* della predetta legge.

#### **ART. 5 – COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

Ad assegnazione avvenuta, la Segreteria, entro giorni 15, salvo che la domanda non venga ritenuta irricevibile per i motivi di cui all'art. 2 del regolamento – comunica alla controparte a mezzo *pec*, raccomandata *a/r* o altro mezzo idoneo:

- l'avvio del relativo procedimento amministrativo, ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge 241/1990, con l'indicazione del responsabile del

procedimento e del termine di conclusione del procedimento medesimo;

- il diritto di accedere agli atti del procedimento (salvi i casi di esclusione del diritto di accesso di cui all'art. 24 della legge 241/90) nonché la facoltà di depositare, o inviare anche a mezzo *pec*, presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine, entro 15 giorni dalla ricezione della suindicata comunicazione, memorie e documenti;

- che può avanzare, ai sensi dell'art. 13, comma 9, della legge 247/2012, richiesta di tentativo di conciliazione con apposita istanza, da presentarsi presso gli uffici della segreteria dell'Ordine o a mezzo *pec*, improrogabilmente entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento. La mancata presentazione della richiesta nel termine suddetto sarà considerata quale rinuncia all'esperimento del tentativo di conciliazione;

- nell'ipotesi in cui il parere sia richiesto anche ai sensi dell'art. 7 della legge n. 49/2023, l'avviso che il parere di congruità, ove non opposto nei termini, costituirà titolo esecutivo, con indicazione del termine di quaranta giorni per la proposizione dell'opposizione ai sensi dell'art. 281-*undecies* c.p.c., nonché del giudice competente per l'opposizione.

Il tentativo di conciliazione è disciplinato dall'art. 11 del presente regolamento.

## **ART. 6 – PREAVVISO DI RIGETTO E RICHIESTA DI INTEGRAZIONE ISTRUTTORIA**

Il Consigliere Responsabile del procedimento, effettuata l'attività istruttoria, nell'ipotesi in cui ritenga che debba essere espresso un parere del tutto diverso (ovvero negativo) rispetto all'istanza presentata dal professionista, comunica all'istante i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990, e assegna un termine non superiore a giorni 15 per presentare – anche a mezzo *pec* – note scritte, con eventuale documentazione.

## **ART. 7 – POTERI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE, MOTIVAZIONE**

## **E COMUNICAZIONE DELL'EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO**

Il Consigliere delegato, valutato il caso, esperite le eventuali attività istruttorie, entro giorni 30, rassegna le proprie conclusioni al Consiglio dell'Ordine, che adotta il provvedimento finale di accoglimento, totale o parziale, ovvero di rigetto.

Nell'ipotesi in cui il provvedimento sia conforme alla richiesta, si intenderà motivato per *relationem* ai criteri indicati nell'istanza.

Negli altri casi, il provvedimento potrà essere motivato anche facendo riferimento alle integrazioni istruttorie richieste dal Consigliere Delegato.

Il provvedimento di rigetto dovrà essere, invece, compiutamente motivato.

Il parere espresso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati costituisce esercizio di un potere discrezionale e autoritativo, che non si esaurisce nella mera certificazione della rispondenza della parcella ai parametri, ma implica una valutazione di congruità della prestazione in relazione ai criteri di cui al successivo art. 8-*bis*.

Fino all'adozione del provvedimento finale, l'iscritto può rinunciare all'istanza di opinamento, chiedendo espressamente che il Consiglio non esprima il parere richiesto.

Il termine finale per la conclusione del procedimento è fissato in giorni 120, con decorrenza dalla data del deposito della richiesta.

La Segreteria del Consiglio dell'Ordine, tramite *pec*, comunica al richiedente che è stato adottato il provvedimento che deve contenere l'indicazione dell'autorità giudiziaria competente e del termine entro il quale è possibile proporre impugnazione.

Qualora il parere sia reso ai fini dell'art. 7 della legge n. 49/2023, esso deve altresì riprodurre, come avviso alle parti, il disposto del medesimo art. 7, comma 1, con l'indicazione del termine di quaranta giorni per la proposizione

dell'opposizione e del giudice competente.

### **ART. 8 – PROROGA E/O SOSPENSIONE DEI TERMINI**

Ove assolutamente necessario, i termini possono essere prorogati, per una sola volta, per un periodo di 30 giorni.

Il decorso del termine è, in ogni caso, sospeso:

- 1) Nel caso in cui le comunicazioni alle parti siano effettuate tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, per il tempo in cui non sia pervenuta la prova dell'effettivo ricevimento;
- 2) per tutta la fase del tentativo di conciliazione;
- 3) nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali;
- 4) negli altri casi previsti da eventuali delibere del Consiglio.

### **ART. 8-BIS – CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ**

Al fine di garantire l'uniformità e la prevedibilità delle decisioni in presenza di casi analoghi e ricorrenti, il Consiglio dell'Ordine, nella valutazione di congruità dei compensi, si attiene ai seguenti criteri.

#### **I. Parametri normativi di riferimento.**

La congruità del compenso è valutata alla stregua dei parametri vigenti *ratione temporis*, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche (D.M. n. 37/2018; D.M. n. 147/2022).

Il compenso richiesto deve essere contenuto, di regola, entro i valori minimi e massimi risultanti dall'applicazione delle percentuali di variazione ai valori medi tabellari per ciascuna fase processuale.

Lo scostamento dai valori medi deve essere specificatamente giustificato dall'istante.

I parametri si articolano in ragione della materia trattata:

- a) per la materia civile si applicano le disposizioni di cui agli artt. 1-11 e le relative tabelle (nn. 1-14);

b) per la materia penale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 12-17 e le relative tabelle (nn. 15-20);

c) per la materia amministrativa si applicano le disposizioni di cui agli artt. 10-*quater* e seguenti e le relative tabelle (nn. 21-22).

Le disposizioni contenute negli articoli seguenti del presente regolamento precisano le peculiarità applicative per ciascuna materia.

## **II. Criteri generali di valutazione.**

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014, il Consiglio tiene conto dei seguenti elementi:

- a) le caratteristiche, l'urgenza e il pregio dell'attività prestata;
- b) l'importanza, la natura, la difficoltà e il valore dell'affare;
- c) le condizioni soggettive del cliente;
- d) i risultati conseguiti;
- e) il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.

Per la materia penale, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, il Consiglio tiene conto, altresì, dei seguenti ulteriori elementi:

- f) il numero degli atti da esaminare;
- g) la gravità e la natura dei reati contestati;
- h) il numero delle imputazioni;
- i) il numero delle parti offese;
- l) il numero delle udienze svolte.

Per la materia amministrativa, ai sensi dell'art. 10-*quater* del D.M. n. 55/2014, il Consiglio tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, dell'impegno profuso anche in relazione alle questioni di diritto dell'Unione

Europea, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.

### **III. Fasi processuali.**

In materia civile, il compenso è liquidato per fasi (studio della controversia, introduttiva, istruttoria e/o di trattazione, decisionale, esecutiva), secondo le definizioni contenute nel D.M. n. 55/2014.

Non possono essere liquidate fasi in relazione alle quali non risulti documentata alcuna attività.

In caso di attività particolarmente modesta nell'ambito di una singola fase, il compenso per quella fase può essere ridotto fino al minimo tabellare.

In materia penale, le fasi rilevanti ai fini della liquidazione, secondo le definizioni di cui all'art. 12, commi 1-*bis* e seguenti del D.M. n. 55/2014, sono:

a) fase di studio della controversia (esame e studio degli atti, ispezioni dei luoghi, consultazioni, relazioni e pareri); b) fase introduttiva (esposti, denunce querele, istanze, richieste, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie); c) fase istruttoria (richieste, scritti, partecipazioni o assistenze relative ad atti e attività istruttorie, anche preliminari, funzionali alla ricerca e formazione della prova); d) fase decisionale (difese orali o scritte, repliche, assistenza alla discussione).

In materia amministrativa, le fasi rilevanti sono quelle previste dall'art. 10-*quinquies* del D.M. n. 55/2014 (studio della controversia, introduttiva, istruttoria e/o di trattazione, decisionale, cautelare), con i relativi scaglioni di cui alle tabelle nn. 21 e 22.

Il compenso per la fase introduttiva può essere aumentato sino al 50 per cento in caso di proposizione di motivi aggiunti e fino al 20 per cento in caso di ricorso incidentale.

### **IV. Valore della controversia.**

In materia civile, il valore della controversia, ai fini dell'individuazione dello

scaglione tariffario, è determinato secondo i criteri di cui all'art. 5 del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore effettivo della controversia quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile.

In materia penale, lo scaglione di riferimento è individuato in base alla pena edittale prevista per i reati ascritti, secondo le previsioni degli artt. 12 e 13 del D.M. n. 55/2014 e le relative tabelle (tabelle nn. 15 e 16). In caso di pluralità di imputazioni, si ha riguardo al reato più grave. Per i procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace, si applicano i parametri di cui alla tabella n. 17.

In materia amministrativa, ai sensi dell'art. 10-*sexies* del D.M. n. 55/2014, il valore della controversia è determinato in base all'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, anche ove diverso dal valore formale del provvedimento impugnato. Per i giudizi innanzi al Consiglio di Stato, si applicano gli scaglioni di cui alla tabella n. 22. Nei procedimenti in materia di contratti pubblici, il valore è commisurato, di regola, ad una somma pari al 10 per cento dell'importo a base d'asta.

#### **V. Attività stragiudiziale.**

Per le prestazioni stragiudiziali, il compenso è liquidato secondo i parametri di cui agli artt. 18 e seguenti del D.M. n. 55/2014. Il valore dell'affare è determinato ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto.

#### **VI. Aumenti e riduzioni.**

In materia civile, il compenso può essere aumentato o ridotto rispetto ai valori medi nella misura massima del 50 per cento (art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022).

Gli aumenti oltre il valore medio devono essere specificamente motivati con riferimento alla complessità dell'opera, all'importanza dell'affare, alla natura

delle questioni trattate e ai risultati conseguiti.

Le riduzioni devono essere parimenti motivate.

In materia penale, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, il compenso può essere parimenti aumentato o ridotto nella misura massima del 50 per cento rispetto ai valori medi tabellari.

È inoltre riconosciuto un aumento del 20 per cento per l'attività svolta nell'ambito delle indagini difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, quando tali indagini risultino particolarmente complesse.

Per i procedimenti speciali (giudizio abbreviato, applicazione della pena su richiesta, decreto penale di condanna, sospensione con messa alla prova), il compenso è liquidato con riferimento alle sole fasi effettivamente svolte.

In materia amministrativa, ai sensi dell'art. 10-*quinquies* del D.M. n. 55/2014, nei giudizi innanzi al Consiglio di Stato il compenso per la fase decisionale può essere aumentato fino al 50 per cento in caso di deposito di memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

I compensi per la fase cautelare monocratica sono riconosciuti solo quando vengono svolte attività ulteriori rispetto alla mera riproposizione dell'istanza già proposta in sede collegiale (art. 10-*quinquies*, comma 4, D.M. n. 55/2014).

## **VII. Conciliazione giudiziale e transazione.**

Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso per la fase decisionale può essere di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile (art. 4, comma 6, D.M. n. 55/2014).

## **VIII. Pluralità di parti.**

In materia civile, nell'ipotesi di assistenza a più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere di regola aumentato del 30 per cento per ogni soggetto oltre il primo, sino ad un massimo di dieci, e del 10

per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, sino ad un massimo di trenta (art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014, come modificato).

Qualora la prestazione non comporti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso è ridotto in misura non superiore al 30 per cento.

In materia penale, la medesima disciplina si applica nell'ipotesi in cui l'avvocato assista più soggetti aventi la stessa posizione processuale (art. 12, comma 1, D.M. n. 55/2014, che rinvia all'art. 4, comma 2).

In materia amministrativa, il medesimo criterio si applica ai sensi dell'art. 10-*quater*, comma 2, del D.M. n. 55/2014.

#### **IX. Attività non portata a termine.**

Per l'attività iniziata ma non compiuta, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione (art. 25 D.M. n. 55/2014).

#### **X. Domiciliazione.**

Nell'ipotesi di mera attività di domiciliazione, il compenso non può essere inferiore al 20 per cento dell'importo previsto dai parametri per le fasi processuali che il domiciliatario ha effettivamente seguito (art. 8, comma 2, D.M. n. 55/2014).

#### **XI. Applicazione temporale dei parametri.**

I parametri applicabili sono quelli vigenti al momento dell'esaurimento della prestazione o della fase processuale.

### **ART. 9 – COSTO DEL PARERE E RILASCIO COPIE E COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO**

Il rilascio di copia del parere all'iscritto è subordinato al versamento di un contributo pari al 4% (quattro per cento) dell'ammontare dei compensi liquidati.

[Il comma che segue è soppresso in quanto il D.M. 127/2004 è stato abrogato dall'art. 9 del D.L. n. 1/2012, conv. in L. n. 27/2012, e non è più applicabile.

Il pagamento della tassa di opinamento deve essere effettuato con bonifico

bancario, con le coordinate indicate dalla Segreteria.

A seguito dell'emissione del parere (o della rinuncia allo stesso), l'istante deve ritirare la copia del provvedimento presso il Consiglio dell'Ordine entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito del procedimento, mentre la documentazione in formato digitale verrà conservata nell'archivio del Consiglio.

Una volta consegnato al richiedente, il provvedimento (contenente l'indicazione dell'autorità giudiziaria competente e del termine entro il quale è possibile proporre impugnazione) sarà comunicato dalla Segreteria del Consiglio dell'Ordine alla controparte, tramite *pec* o altro mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo.

#### **ART. 10 – RICORSO IN PREVENZIONE DEL CLIENTE**

Il cliente può presentare ricorso in prevenzione al Consiglio dell'Ordine per contestare la parcella dell'avvocato cui ha conferito il mandato e chiedere la convocazione innanzi al Consiglio dell'Ordine al fine di esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 13, comma 9, della legge n. 247/2012.

Il ricorso deve essere presentato presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati, anche a mezzo *pec*, e deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'interessato (nome, cognome, codice fiscale, residenza, recapiti);
- b) i dati dell'avvocato (nome, cognome, indirizzo dello studio);
- c) una chiara illustrazione dei motivi per i quali si contesta la parcella;
- d) la richiesta di convocazione delle parti per il tentativo di conciliazione;
- e) copia della parcella contestata.

Il Consigliere Segretario, ricevuto il ricorso, lo comunica all'avvocato interessato e fissa la data per il tentativo di conciliazione secondo le modalità di cui al successivo art. 11.

## **ART. 11– TENTATIVO DI CONCILIAZIONE**

Nell'ipotesi in cui sia presentata richiesta di esperimento del tentativo di conciliazione, anche ai sensi dell'art. 13, comma 9 della legge 247/2012, il Consigliere delegato (nominato ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento) convoca le parti, fissando la data dell'incontro entro il termine di 15 giorni.

Qualora il tentativo di conciliazione vada a buon fine, l'accordo raggiunto sarà ratificato dal Consigliere delegato in un verbale sottoscritto da tutte le parti del procedimento.

Il verbale dell'accordo conciliativo, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. 1) della legge professionale forense, ha valore di titolo esecutivo, con l'apposizione della prescritta formula.

Le parti saranno tenute al pagamento, in solido, al Consiglio dell'Ordine di un contributo pari al 4% dell'importo concordato in sede di conciliazione.

Ove, al contrario, il tentativo di conciliazione non dovesse sortire esito, sarà redatto dal Consigliere Delegato un processo verbale negativo con cui si dà atto della presenza delle parti interessate. Avrà valore di esito negativo anche la mancata partecipazione delle parti all'incontro, per almeno due volte consecutive.

## **ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ**

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio dell'Ordine con delibera adottata nella seduta del 24/3/2026 è pubblicato sul sito dell'Ordine.

Catania, 24 marzo 2026

Il Consigliere Segretario

Avv. Santi Pierpaolo Giacona

Il Presidente

Avv. Antonino Guido Distefano